

10 ~~10~~


IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 443 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

" INTERVENTI NEL SETTORE ESTRATTIVO "

di iniziativa del consigliere Fitto



IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,

nel momento della approvazione della legge regionale n. 9/79 il Consiglio si impegnava a provvedere con atto successivo alla approvazione di una legge che incentivasse la ricerca di altro materiale diverso dal marmo e la coltivazione di giacimenti di materiali lapidei pregiati.

Con la presente proposta di legge si cerca di mantenere fede a tale impegno, estendendo le norme della legge regionale n. 9/79 a tutti i materiali di cava diversi dal marmo per quanto attiene la ricerca di nuovi giacimenti e prevedendo l'erogazione di contributi in conto capitale per la coltivazione in sotterraneo dei materiali lapidei.

In particolare sono ammesse a contributo le spese relative alle proiezioni geologiche, analisi chimico-fisiche ed indagini dirette (ricerca di nuovi giacimenti) e quelle relative allo scavo dei pozzi e delle vie di accesso al giacimento.

La copertura della spesa è assicurata con i fondi previsti nel bilancio della Regione settore industria - interventi nel settore estrattivo.



REGIONE PUGLIA

Proposta di legge: Interventi nel settore estrattivo.

Art. 1

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono essere concessi contributi per la ricerca dei materiali di seconda categoria di cui all'articolo 2, comma secondo, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, diversi dal marmo, nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al titolo primo, capi secondo, quarto e quinto della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono altresì essere concessi contributi per la coltivazione in sotterraneo dei materiali indicati nell'articolo precedente.

Sono ammissibili a contributo le spese relative allo scavo dei pozzi per l'estrazione del materiale ed allo scavo delle vie di accesso al giacimento da coltivare.

Alla domanda che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 4, lettere a), c) ed e), della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i seguenti altri:

- planimetria della zona ove è localizzato il giacimento da coltivare;
- piano dei lavori di scavo da eseguire e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economica;
- preventivo delle spese di scavo;
- certificato rilasciato dal Comune dal quale risulta, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di scavo e di coltivazione.

Si applicano, per il resto, l'art. 7, primo e secondo comma, l'art. 8, primo ed ultimo comma, nonché gli artt. 9, 16, 17, 18, 19 e 20 della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

La presente legge avrà effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1981. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 marzo 1980, n. 20 - Settore di intervento: 6. - Industria; Fase di intervento: 6.1. - Interventi nel settore estrattivo.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 14-4-80

